



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 27 Maggio 2024

CASI OPERATIVI

Ecobonus e lavori su parti private fatturati al condominio
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Imu: assimilazioni all'abitazione principale
di Laura Mazzola

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Tassazione dei piloti e del personale di bordo
di Ennio Vial

IMU E TRIBUTI LOCALI

I vizi di notifica degli atti nell'ambito dei tributi comunali
di Gianfranco Antico

ISTITUTI DEFLATTIVI

Pubblicato il modello di comunicazione dell'adesione al PVC
di Angelo Ginex



CASI OPERATIVI

Ecobonus e lavori su parti private fatturati al condominio

di Euroconference Centro Studi Tributari



FiscoPratico **La piattaforma editoriale integrata con l'AI** per lo **Studio del Commercialista** scopri di più >

In un condominio sono stati effettuati dei lavori che dovrebbero rientrare nel c.d. ecobonus 110%.

Il secondo SAL (il primo SAL è stato chiuso con cessione dei crediti a un istituto finanziario per 242.000 euro).

La ditta esecutrice ha assunto ruolo di general contractor come da contratto appalto lavori siglato, usando lo schema del “mandato con rappresentanza”: le fatture dei tecnici sono state intestate al condominio e pagate dal general contractor che poi ha riaddebitato le somme ex articolo 15, D.P.R. 633/1972.

La ditta esecutrice ha poi emesso un'unica fattura con riaddebito spese e fatturato l'importo dei lavori con Iva al 10% applicando per il totale lo sconto in fattura (di fatto il condominio non ha eseguito alcun pagamento).

Il problema potrebbe sorgere per il secondo SAL in quanto la ditta ha fatturato al condominio parte residua dei lavori trainanti e trainati su parti comuni per un totale di 69.787 euro, ma ha fatturato anche, sempre al condominio, lavori trainati su parti private per 305.467 euro, emettendo un'unica fattura entro il 31 dicembre 2023.

La problematica potrebbe sorgere sulla fatturazione dei lavori trainati su parti private, fatturati al condominio anziché ai singoli condomini e dunque procedere come di seguito:

- emettere fattura al condominio per 69.787 euro (lavori su parti comuni) – procedere in seguito entro marzo (a oggi 4 aprile 2024) alla cessione/sconto in fattura (mediante compilazione del modello CIR20) dal condominio alla ditta esecutrice;
- emettere fatture ai singoli condomini, in ragione delle % di ripartizione, per l'importo di 305.467 euro (lavori trainati su parti private) – procedere in seguito entro marzo 2024 (a oggi 4 aprile 2024) alla cessione/sconto in fattura dai singoli condomini alla ditta esecutrice.



Se ci fosse però mandato senza rappresentanza tra condominio e singoli condomini potrebbe essere legittima la fatturazione dei lavori sulle singole abitazioni a favore del condominio?

Si potrebbe conservare la “*fattura madre*” (singola fattura emessa al condominio per lavori su parti comuni e private) procedendo come di seguito:

- per parti comuni – procedere alla compilazione del modello cessione/sconto in fattura (mediante compilazione del modello CIR20) dal condominio alla ditta esecutrice;
- per parti private – procedere alla compilazione del modello cessione/sconto in fattura dai singoli condomini alla ditta esecutrice.

Si chiede pertanto se sia valida tale impostazione in termini di:

1. regolarità di apposizione visto di conformità.
2. considerato l'accordo di cessione del credito a un istituto finanziario (il general contractor dovrebbe cedere tali crediti alla banca), se, in sede di valutazione, gli organi di controllo dell'istituto potrebbero sollevare rilievi circa la mancata fatturazione ai singoli condomini, in presenza comunque della singola fattura fatta dal general contractor al condominio e in presenza di un mandato senza rappresentanza tra condomini e condominio.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Imu: assimilazioni all'abitazione principale

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

Revisione enti locali

Scopri di più

L'imposta municipale unica (meglio conosciuta con l'acronimo di **Imu**) è l'imposta patrimoniale dovuta per il **possesso di immobili**, quali **fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli**.

In generale, l'**Imu non è dovuta per l'abitazione principale**, non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cosiddette “abitazioni di lusso”), e le **relative pertinenze**.

L'[articolo 1, comma 741, lett. b\), L. 160/2019](#), definisce **l'abitazione principale** come l'immobile *“iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”*.

Per **pertinenze**, invece, *“si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”*.

Le “agevolazioni” previste per l'abitazione principale devono essere applicate anche alle **abitazioni assimilate alla principale**.

Sono assimilate, per Legge, all'abitazione principale, ai sensi dell'[articolo 1, comma 741, lett. c\), da n. 1\) a n. 5\), L. 160/2019](#):

- le **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari**;
- le **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari**, anche in assenza di residenza anagrafica nelle medesime unità;
- i **fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali**, come definiti dal D.M. 22.04.2008, adibiti ad abitazione principale, al fine di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, **non in grado di accedere alla locazione** di alloggi nel libero mercato;
- la **casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli**, a seguito di provvedimento



del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il **diritto di abitazione** in capo al genitore affidatario stesso;

- **un solo immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal **personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e**, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 28, comma 1, D.Lgs. 139/2000](#), **dal personale appartenente alla carriera prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.

Tali ipotesi di assimilazione all'abitazione principale, stabilite dalla Legge, **non possono essere in alcun modo modificate dal comune** con propria deliberazione.

Il singolo comune, come previsto dall'[articolo 1, comma 741, lett. c\), n. 6\), L. 160/2019](#), ha la facoltà di prevedere, con **proprio atto regolamentare**, **l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da soggetti anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o istituti sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che la stessa non risulti locata.

Nell'ipotesi di più **unità immobiliari**, tale agevolazione può essere applicata ad **una sola unità abitativa**.

Si evidenzia in merito che, **il comune** ha esclusivamente la facoltà di introdurre o meno l'assimilazione dell'immobile posseduto da anziani o disabili e **non può**, quindi, qualora decida di prevederla, **restringerne il campo di applicazione stabilendo requisiti ulteriori**.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Tassazione dei piloti e del personale di bordo

di Ennio Vial

OneDay Master

Redditi di lavoro prodotti all'estero

Scopri di più

Con il sopraggiungere della **scadenza dei dichiarativi** si pone, come ogni anno, il problema di valutare **i criteri di tassazione dei piloti e del personale di bordo di aerei** che, pur essendo fiscalmente residenti in Italia, **lavorano per una compagnia estera**.

L'[articolo 3, Tuir](#), prevede che le **persone fisiche residenti sono tassate sui redditi ovunque prodotti**, mentre i **soggetti non residenti sono tassati solamente sul reddito prodotto in Italia**. Possiamo, quindi, già affermare che, il **lavoratore dipendente fiscalmente residente in Italia sarà tassato** sia sul reddito di lavoro dipendente **prodotto in Italia**, sia su quello **prodotto all'estero**.

Si pensi al caso di Tizio, fiscalmente residente in Italia, che lavora per una **compagnia aerea tedesca**.

Tizio, pilota di aerei internazionali, percepisce **100.000 euro all'anno** che scontano **tassazione in Germania**, ma che dovranno **concorrere a tassazione**, stando alla normativa interna italiana, **anche in Italia**. L'Italia poi riconoscerà, a mente dell'[articolo 165 Tuir](#), un **credito per le imposte pagate in Germania**, salvo migliori previsioni contenute nella convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania.

Sul punto, il Modello OCSE 2017 si **discosta dalle precedenti versioni**. Esaminiamo, dapprima, la versione presente nel Modello 2014, per poi **evidenziarne le evoluzioni**. Questo perché, anche se è stato pubblicato il nuovo modello di Convenzione OCSE 2017, la maggior parte delle Convenzioni già in vigore stipulate dall'Italia **si rifanno al modello 2014**.

Il par. 3, articolo 15, Modello OCSE 2014, con riferimento ai piloti di aereo (senza considerare l'equipaggio a bordo di navi) **prevede che**, in deroga alle disposizioni ordinarie, lo stipendio conseguito in relazione ad una attività di lavoro dipendente svolta a bordo di un aereo, che opera nel traffico internazionale, **può essere tassata nel Paese contraente** in cui si trova la **sede di direzione effettiva dell'impresa**.

La disposizione Convenzionale, pertanto, non limita la potestà impositiva esclusivamente ad



uno dei due Stati.

Stando alle indicazioni del par. 3, articolo 15, Modello OCSE 2014, un **pilota non residente in Italia**, che vola per una compagnia italiana per voli di traffico internazionale, **dovrà**, pertanto, **tassare il proprio stipendio in Italia**, quale Paese della compagnia, ma anche **nel Paese in cui risiede**. Si crea un fenomeno di doppia imposizione che viene **mitigato dal credito di imposta** o dalla eventuale esenzione del reddito prodotto all'estero. Lo stesso ragionamento vale per **il pilota residente in Italia che lavora**, sempre in traffico internazionale, per **una compagnia estera**. In analogia a quanto indicato poco fa, il pilota sarà **tassato sia nel Paese in cui ha sede la compagnia, sia in Italia** (paese di residenza del lavoratore), in quanto manca l'avverbio soltanto.

Il par. 3, dell'articolo 15, è stato modificato nel Modello OCSE 2017. È ora previsto che **gli stipendi conseguiti da un lavoratore dipendente**, residente di uno Stato contraente, in relazione ad una attività in qualità di **membro dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile**, svolta a bordo della nave o dell'aereo che opera nel **traffico internazionale** (diverso dal caso in cui il veicolo operi solamente all'interno dell'altro Stato contraente), **sarà tassabile solamente nel primo Paese**, ossia nel **Paese di residenza del lavoratore**.

Il Commentario OCSE 2017, al par. 9, evidenzia come, rispetto al passato, sia stata **scelta la via della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore**. Lo scopo è stato quello di semplificare gli adempimenti agli equipaggi **evitando la tassazione concorrente dei due Paesi**.

In sostanza, la tassazione è riservata al **Paese di residenza fiscale del pilota**, eccezion fatta per il caso in cui lo stesso è impegnato in voli all'interno dell'altro Paese.

Con il Modello OCSE 2017 è mutata, infatti, anche **la definizione di traffico internazionale** contenuta nell'articolo 3, par. 1, lett. e).

Una precisazione va fatta anche in relazione alla **definizione di "traffico internazionale"**.

In base all'articolo 3, par. 1, lett. e), **modello OCSE 2014**, il termine **"international traffic"** indica **qualsiasi trasporto attraverso una nave od un aereo** effettuato da una impresa che ha la sede della direzione effettiva in **uno dei due Paesi contraenti**, tranne quando la **nave o l'aereo è utilizzato esclusivamente tra due posti dell'altro Paese contraente**. In sostanza, questa formulazione esclude dal concetto di "traffico internazionale" i **voli svolti per una compagnia di un terzo Paese**.

Il Modello OCSE nella versione 2017 prevede, invece, che **"the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft except when the ship or aircraft is operated solely between places in a Contracting State and the enterprise that operates the ship or aircraft is not an enterprise of that State"**.

La nuova definizione consente l'applicazione dell'articolo 15, par. 3, ad un **residente che**



consegue reddito come pilota di aereo di una compagnia di un Paese terzo.

Come evidenziato nel punto 9.2 del Commentario, sarebbe **risultato ingiusto riservare la potestà impositiva nel Paese di residenza del pilota**, nel caso in cui l'attività sia svolta a bordo di un aereo che opera esclusivamente all'interno dell'altro Paese contraente.

In questo caso troveranno applicazione le **previsioni ordinarie** del par. 1 e 2, dell'articolo 15.



IMU E TRIBUTI LOCALI

I vizi di notifica degli atti nell'ambito dei tributi comunali

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Riforma Fiscale: D.Lgs. di revisione dell'imposta di successione e gli impatti della riforma

Attuazione delega fiscale per successioni, donazioni, passaggi generazionali in azienda, patti di famiglia

Scopri di più

Il D.Lgs. 219/2020 ha introdotto, nell'ambito della L. 212/2000, l'[articolo 7-sexies](#), declinando e graduando (in tre commi) i **vizi di notifica degli atti**, distinguendo le ipotesi di **inesistenza e nullità**.

In apertura, la norma introdotta definisce *“inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, seppure l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento”*.

Il successivo comma 2, dell'[articolo 7-sexies](#), L. 212/2000, prescrive che **l'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia**.

E l'ultimo comma della norma in esame dispone che, a decorrere dalla sua entrata in vigore (18.1.2024), gli **effetti della notificazione**, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono **solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati**.

Sulla tematica è intervenuta la **Fondazione dell'ANCI (IFEL)**, con una nota di approfondimento datata **5.2.2024**, occupandosi specificatamente dei **tributi comunali**.

Osservano gli estensori del documento che, il primo comma dell'[articolo 7-sexies](#), L. 212/2000, **in parte contrasta ed in parte recepisce** orientamenti giurisprudenziali di legittimità. È pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che anche per la notifica degli atti tributari si rende applicabile la **sanatoria per raggiungimento dello scopo**, ovvero la **conoscenza dell'atto**, che si verifica con l'impugnazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., e ciò, tuttavia, **sia con riferimento alle notifiche nulle, che inesistenti**. Sul punto viene richiamata la sentenza della **Corte di cassazione n. 16610/2015**, che ha puntualizzato, fra l'altro, proprio con riferimento all'inesistenza, che costituendo la **notificazione una condizione integrativa dell'efficacia** della decisione assunta dall'Ufficio finanziario e non un requisito di giuridica esistenza e



perfezionamento dell'atto, **sia il vizio di nullità della notifica sia quello di inesistenza della stessa sono irrilevanti, ove l'atto abbia raggiunto lo scopo.** La norma in commento, quindi, osserva l'IFEL, si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, **"ammettendo la sanatoria solo per le notifiche nulle e non per quelle inesistenti, anche nell'ipotesi in cui, a fronte di quest'ultime, si sia comunque determinata la conoscenza dell'atto da parte del destinatario".** Il fatto che il comma 1, dell'[articolo 7-sexies](#), L. 212/2000, considera inesistenti le notifiche effettuate a **soggetti giuridicamente inesistenti**, non incide comunque sulla finzione prevista dall'[articolo 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014](#), il quale prevede la **sopravvivenza**, ai soli fini fiscali, delle **società estinte**. Per quanto riguarda la precisazione contenuta nell'ultimo periodo del primo comma, ovvero che la sanatoria per nullità della notifica opera con la **proposizione del ricorso**, ma a condizione che questo sia proposto entro il termine di decadenza dell'accertamento, secondo l'IFEL si tratta di principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che considera avvenuta **la sanatoria al momento della proposizione del ricorso**, ed in questa ipotesi, non operando la scissione degli effetti della notifica, **l'accertamento si intende notificato alla data di proposizione del ricorso**; da qui la precisazione che la notifica del ricorso, ai fini della sanatoria della notifica, debba avvenire **entro la data di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento**. Il secondo comma dell'[articolo 7-sexies](#), L. 212/2000, conferma un consolidato orientamento di legittimità, che **distingue la notifica dall'atto di accertamento**, con la precisazione che l'atto tributario perfetto acquista efficacia, ovvero capacità di incidere sulla sfera giuridica del contribuente, solo con la notifica, di talché in caso di inesistenza della notifica l'atto impositivo è inefficace (**Cassazione n. 40543/2021**). In sintesi, l'atto tributario, perfetto e valido sin dal momento della sua emissione, **esplica i suoi effetti** (di incisione sulla sfera giuridica del contribuente e di attivazione del contraddittorio tra questi e l'Amministrazione) **con la sua notificazione** che rimane, però, **momento susseguente e autonomo**, rispetto a quello di giuridica formazione dell'atto, tant'è che eventuali vizi del procedimento notificatorio **non incidono sull'esistenza e sulla validità dell'atto stesso**.

In ordine all'ultimo comma dell'[articolo 7-sexies](#), comma 3, L. 212/2000 – a mente del quale gli effetti della notificazione non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati – si tratta, secondo l'Anci, di previsione molto impattante, **la cui applicazione nell'ambito dei tributi comunali non appare agevole**, dal momento che sono presenti **diverse ipotesi di obbligazione solidale**, come nel caso della **Tari**, ai cui fini sono da considerarsi coobbligati tutti gli occupanti o detentori di locali assoggettabili al tributo.

Infatti, i Comuni, in genere, in caso di mancato pagamento dell'accertamento notificato al soggetto passivo, rivolgono successivamente la richiesta di pagamento dell'atto ad uno degli obbligati in solido, **richiesta che è notificata nel rispetto dei termini prescrizionali del credito risultante dall'accertamento notificato nei termini decadenziali al soggetto passivo**. Dalla nuova disposizione, **"sembra potersi desumere che ora la richiesta di pagamento vada effettuata nei confronti di tutti gli obbligati in solido, notificando quindi a tutti i soggetti, nel rispetto dei termini decadenziali, un atto di accertamento. Soluzione, questa, poco applicabile ai tributi comunali, ed in particolare alla Tari applicabile alle utenze domestiche, visto che si dovrebbe notificare un atto di accertamento a tutti i componenti del nucleo familiare che abita un'immobile"**. E per questi motivi l'IFEL auspica un'esclusione espressa, almeno con riferimento agli atti



relativi alla Tari, di questa **nuova declinazione degli effetti della notifica**.



ISTITUTI DEFLATTIVI

Pubblicato il modello di comunicazione dell'adesione al PVC

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Delega fiscale: il decreto sulla riforma della riscossione

Scopri di più

In virtù di quanto previsto dall'[articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997](#), recentemente introdotto in attuazione della riforma dell'accertamento ad opera del D.Lgs. 13/2024, il contribuente che riceve un **processo verbale di constatazione**, emesso dall'Agenzia delle entrate (o dalla Guardia di finanza) **a decorrere dallo scorso 30.4.2024**, ha la facoltà di procedere alla **definizione** del suo **contenuto integrale**.

In caso di **adesione al processo verbale**, il contribuente beneficia di un'importante **riduzione** delle **sanzioni**, giacché è stabilito che le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (un terzo del minimo) vengano **ridotte alla metà** e, quindi, saranno pari a **un sesto del minimo**.

Al fine di prestare **adesione**, è necessario presentare, **entro il trentesimo giorno successivo** a quello della consegna del processo verbale di constatazione, una **comunicazione** all'ufficio (o agli uffici) dell'**Agenzia delle entrate** territorialmente competente per il **periodo d'imposta oggetto di definizione** (indicato/i nel verbale) e all'**organo verificatore** (l'Ufficio dell'ente che ha redatto il verbale).

Nei giorni scorsi, sul **sito internet** dell'Agenzia delle entrate, è stato pubblicato il **modello facsimile** che deve essere utilizzato dai contribuenti per comunicare **l'adesione** con indicazione dei seguenti **elementi**:

- il soggetto verificato con i relativi **dati anagrafici e recapiti** presso cui ricevere eventuali comunicazioni;
- la **data di consegna** del **processo verbale** di constatazione oggetto dell'adesione;
- gli **uffici** e l'**organo verificatore** destinatari della comunicazione;
- tutti i **periodi di imposta oggetto di rilievo** nel processo verbale oggetto di adesione;
- nel caso di comunicazione di **adesione condizionata**, l'indicazione puntuale e motivata degli **errori manifesti** presenti nel processo verbale di cui si chiede la rimozione;
- la **sottoscrizione** della comunicazione.

Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a **più periodi di imposta (o a più imposte)**, la cui



competenza è di **diversi Uffici** dell'Agenzia delle entrate, il contribuente deve inviare la **comunicazione a tutti gli uffici competenti** per le annualità interessate.

In caso di **pluralità di periodi di imposta** oggetto di rilievo, **non è possibile presentare un'istanza condizionata per alcune annualità e non condizionata per altre**. Posto che l'adesione deve riguardare il contenuto integrale del verbale, nella ipotesi in cui il contribuente intenda richiedere la rimozione di **errori manifesti per un solo periodo di imposta**, dovrà presentare **una sola istanza condizionata relativa a tutti i periodi di imposta regolarizzabili** (compresi quelli per cui non è richiesta la rimozione di errori manifesti).

Conseguentemente, il **mancato accoglimento** della richiesta di rimozione degli errori manifesti (relativi ai rilievi inerenti a un solo periodo di imposta) determinerà la **mancata adesione al verbale per tutti i periodi di imposta** presenti nel verbale e indicati nell'istanza condizionata.

Il contribuente può comunicare l'adesione al processo verbale di constatazione presentando il citato modello **via PEC**, oppure **in Ufficio**, o ancora per **raccomandata A/R** (allegando copia del **documento di riconoscimento**). Gli **indirizzi PEC** degli uffici e dei nuclei operativi possono essere reperiti **sul sito internet** dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.

Il **perimetro dell'istituto** risulta molto ampio ricoprendendo le **violazioni** riguardanti **Irpef e Ires** e relative **itenute e addizionali, imposte sostitutive, Iva, contributi previdenziali, Irap, Ivie, Ivafe, imposta di registro, imposta ipotecaria/catastale, imposte sulle successioni/donazioni, imposte sulle assicurazioni, crediti di imposta e agevolativi**.

Con specifico riferimento ai **contributi previdenziali**, occorre rilevare che questi vanno pagati sul maggior reddito accertato e che ai medesimi, ai sensi dell'[articolo 2, comma 5, D.Lgs. 218/1997](#), **non** trovano applicazione **sanzioni e interessi**.

Non dovrebbero, poi, formare **oggetto di adesione**, eventuali **rilevi in materia di abuso del diritto**, dal momento che si tratta di contestazioni che presuppongono **ulteriori attività istruttorie**.

Altro caso particolare di definizione concerne i **soggetti in regime di consolidato fiscale**. In questo caso, la **comunicazione** può essere **inviata sia dalla consolidata che dalla consolidante**. La consolidata che ha ricevuto un processo verbale con rilievi accertabili con l'**atto unico** deve **informare la consolidante dell'avvenuta consegna dell'atto**.

La comunicazione va **presentata** sia all'ufficio dell'**Agenzia competente** sulla **consolidata**, sia all'organo verificatore, e deve essere **sottoscritta** dal legale rappresentante della società che lo presenta (consolidata o consolidante). Poi **l'atto di definizione** dovrà essere notificato dall'Agenzia delle entrate sia alla consolidata che alla consolidante, le quali sono tenute al relativo **pagamento nei modi e nei termini di legge**.

Infine, **l'adesione si perfeziona con la notifica dell'atto di definizione** e non con il relativo



pagamento delle imposte, per cui l'intervenuta comunicazione di adesione **non può essere ritirata** dal contribuente. Per l'effetto, in caso di **mancato pagamento** delle somme dovute risultanti dall'atto di definizione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede alla loro **iscrizione a ruolo a titolo definitivo**.